ORDINANZA N° 33 DEL 4 dic. 2017

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

PREMESSO:

che con nota del 30 ottobre 2017, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al N° 37848/17, il Sig. Emanuele Rinciari ha chiesto di essere autorizzato alla collocazione di dissuasori di sosta al fine di poter accedere liberamente alla propria abitazione stante che – a causa di sosta selvaggia – il passaggio è stato più volte inibito dalla presenza di autovetture noncuranti del divieto di sosta connesso alla presenza del passo carrabile, già autorizzato con rapporto tecnico n° 27325 del 31/07/2013,

- ATTESO che la finalità della richiesta mira ad impedire la sosta abusiva degli autoveicoli che, oltre a danneggiare i marciapiedi, ostacolano il libero accesso negli immobili e la necessaria e corretta evacuazione in caso di calamità naturali;
- PRESO ATTO della dichiarazione resa in merito alla disponibilità all'acquisto, collocazione e manutenzione dei dissuasori antisosta;
- **RITENUTO OPPORTUNO**, per motivi di pubblico interesse, autorizzare la collocazione dei dissuasori di parcheggio per impedire la sosta abusiva sul marciapiede con conseguenti vantaggi per la circolazione stradale e per i pedoni;
- SENTITO il Comandante della Polizia Metropolitana che ha espresso parere positivo
- VISTO il 6° comma dell'art. 180 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che recita: "i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada"

VISTO il D.L. 30/04/92 n°285 e il D.P.R. n°495 del 16/12/92

AUTORIZZA

Il Sig. Emanuele Rinciari alla collocazione di dissuasori di parcheggio nel marciapiede antistante l'immobile in via Lago Grande n° 120 – 98165 Ganzirri MESSINA

ORDINA

la collocazione dei dissuasori anti parcheggio, entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente Ordinanza, con obbligo di comunicare - con congruo anticipo - la data di inizio dei lavori al Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana ed al Comandante della Polizia Metropolitana, con le seguenti prescrizioni:

- 1. i dissuasori, da acquistare e manutenere a carico dell'istante Sig. Emanuele Rinciari, devono
 - del tipo omologati e conformi alle prescrizioni dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
 - privi di spigoli vivi e collocati ad una distanza di 30 cm dal filo del marciapiede e posti ad interasse inferiore a m. 1,50;
 - resi visibili con l'inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo al fine di evitare urti accidentali a causa di scarsa visibilità nelle ore notturne;
- 2. la distanza intercorrente tra l'estradosso esterno del muro di recinzione (o di delimitazione dei fabbricati) e la parte interna del dissuasore deve essere superiore a 0,90 m.;

- che eventuali manomissioni del suolo pubblico dovranno essere ripristinate a cura dell'istante ed, in caso di inadempienza, saranno ripristinate dalla Città Metropolitana di Messina con addebito della spesa a carico del richiedente;
- che il richiedente sarà ritenuto responsabile per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per l'inosservanza delle condizioni poste con la presente Ordinanza e per la mancata manutenzione dei dissuasori;
- che, fatti salvi i diritti di terzi, la presente Ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
- Avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Sicilia

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Visto si esprime parere positivo:

Il Comandante Polizia Metropolitana

epi- Jol

TOL: Second Antonino TRIOLO

Il Dirigente

Ing. Armando CAPPADONIA